

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2018.

Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'art. 29;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre 2011»), recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito: «decreto ministeriale 28 dicembre 2012»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017 (di seguito: «decreto ministeriale 11 gennaio 2017»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, recante definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2017, recante adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

Considerato che l'Italia presenta performance particolarmente elevate in termini di efficienza energetica, con un'intensità energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015, ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;


Considerato che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica i risparmi generati a seguito di strumenti di promozione che accelerano l'introduzione di — ad esempio — prodotti, edifici, veicoli o servizi più efficienti;

Considerato che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per l'anno 2020 e successivi, saranno intraprese azioni finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti i principali strumenti, nazionali e locali, di promozione degli interventi di efficientamento energetico;

Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonché della possibilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;

Considerato che i soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, il ritiro dei certificati bianchi cui hanno diritto, e che questi ultimi sono acquistati dal GSE al prezzo stabilito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto del mantenimento di un necessario equilibrio tra domanda e offerta



di Certificati Bianchi sul mercato, anche al fine di accompagnare il meccanismo verso soluzioni innovative, che possano garantire stabilità nel conseguimento dei risultati attesi e promuovere una progressiva riduzione dei costi;

Considerato che, secondo i dati del GSE sull'andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, dovuta in particolare:

all'esito di indagini della magistratura su casi di emissione indebita di Certificati Bianchi;

all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd. schede standardizzate che hanno rilevato diffuse inadempienze e determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande presentate negli ultimi mesi, con interventi in autotutela su approvazioni già rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017;

all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli investimenti, che hanno verosimilmente contribuito a ridurre il volume delle richieste di Certificati Bianchi;

Considerato in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che il volume di Certificati Bianchi disponibili risulterebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019, pertanto per assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta è necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il sistema, chiarire la metodologia di valutazione, e introdurre strumenti di flessibilità, anche temporale, in grado di sopperire al fenomeno, consentendo un riequilibrio del mercato e il conseguimento degli obblighi minimi;

Considerato che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in particolare dal secondo semestre, e fino al mese di febbraio 2018, il prezzo degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato ha avuto forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67 € della sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni di febbraio 2018;

Considerato che i prezzi suddetti, registrati in particolare nelle ultime sessioni di mercato, appaiono sproporzionati rispetto ai valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di investimento e all'andamento dei costi delle tecnologie e che la volatilità eccessiva degli stessi può anche essere un fattore di freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi;

Considerato che la consultazione pubblica e le audizioni parlamentari effettuate sul documento di Strategia Energetica Nazionale 2017, nel definire il ruolo importante dei Certificati Bianchi per il conseguimento degli sfidanti obiettivi nazionali, hanno condiviso la necessità nel breve termine di attuare misure volte a superare le attuali criticità del mercato ed i forti aumenti dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo;

Considerato necessario assumere disposizioni, anche a carattere congiunturale, volte a stabilizzare l'andamento degli scambi di Certificati Bianchi sul mercato, per fornire un segnale di prezzo affidabile, rilanciare gli investimenti e calmierare gli impatti sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicità degli strumenti di incentivazione e dell'esigenza di evitare forme di sovra-compensazione non proporzionali ai costi e ai rischi degli investitori;

Considerati gli indirizzi già rivolti al GME in merito alla frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso GME, come provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi;

Ritenuto che, con riferimento all'entità degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del meccanismo dei Certificati Bianchi, si ritiene congruo fissare il valore massimo di riconoscimento di cui all'art. 11, comma 2, del succitato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, pari a 250 euro per Certificato Bianco che corrisponde ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;

Ritenuto possibile, alla luce dell'esperienza applicativa fin qui maturata e delle proposte emerse nell'ambito dei tavoli tecnici organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria ai fini della predisposizione delle Guide operative, ampliare la tipologia degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e ritenuto altresì opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare i valori della vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione, al fine di contenere il rischio di sovra-incentivazione degli investimenti;

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera 265/2018/I/EFR, a condizione che siano considerati e valutati alcuni punti dello schema di decreto richiamati nella stessa delibera e relativi alle modalità di scambio e valorizzazione dei Certificati Bianchi;

Ritenuto, con riferimento ai temi segnalati nel parere succitato rilasciato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che:


sia opportuno mantenere il riferimento anche al valore degli scambi bilaterali nella determinazione del contributo tariffario, ma solo quando tale valore si dimostri più efficiente rispetto al mercato regolato, in modo da non creare opportunità improprie per chi operi sul mercato;

la definizione del valore di ogni Certificato Bianco che non derivi da progetti posto nel provvedimento, maggiore fino a 15 euro rispetto al valore di riconoscimento in tariffa, risponda all'esigenza di promuovere un comportamento attivo da parte dei soggetti obbligati, che risulterebbero disincentivati a fare ricorso eccessivo a tale strumento;

sia opportuno indicare la quantità massima di Certificati Bianchi non derivanti da progetti che possono essere emessi, prevedendo che l'emissione sia possibile esclusivamente in favore dei soggetti obbligati che detengano almeno il 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo;

sia opportuno chiarire le modalità riguardanti la compensazione degli oneri per l'acquisizione e il riscatto dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti, ed introdurre modalità che permettano di semplificare i flussi finanziari e rendere la misura immediatamente efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo, sulle tariffe dell'energia;

la previsione di non riconoscere, per tali Certificati Bianchi, il contributo tariffario, sia evidentemente il modo più efficace di contenere l'onere sui clienti finali



e commisurare il riscatto dei Certificati non derivanti da progetti allo stesso valore d'acquisto neutralizzi i potenziali benefici economici per i soggetti obbligati;

sia opportuno potenziare le misure tese a dare informazioni societarie sui partecipanti al mercato e il conseguente monitoraggio, per dare maggiore trasparenza all'attuale regolazione del mercato stesso;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) consumo di *baseline*: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di *baseline* è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento»;

b) all'art. 4, comma 12, la parola «2018» è sostituita dalla seguente parola: «2019»;

c) all'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»;

d) l'art. 6, comma 4, è sostituito dal seguente: «I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.»;

e) all'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:

- a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.»;


f) all'art. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui all'art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco. In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai quantitativi necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017, tenuto altresì conto delle misure di flessibilità nelle modalità di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di Certificati Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l'anno d'obbligo corrente che siano successive all'entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi di cui al presente comma.»;

g) all'art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4»;

h) all'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente: «I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»;

i) dopo l'art. 14 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Emissione di Certificati Bianchi*). — 1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore



unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.

2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma 1 nel periodo antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti dal GSE ad un valore unitario pari a 10 euro.

3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3, a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare di Certificati pari almeno al 30% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.

4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:

a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;

b) in deroga a quanto previsto all'Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;

c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al soggetto obbligato che li abbia richiesti;

d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11.

5. Il GSE tiene contabilità separata dei Certificati Bianchi di cui al comma 1.

6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 11.

7. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, possono riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre:

a) è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3;

b) è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1;

c) non è possibile nello stesso anno d'obbligo in cui i Certificati sono stati emessi.

8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2, è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati.

9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone all'approvazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8.

10. Il GSE comunica annualmente al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 7.»

j) all'allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a 5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all'Allegato 2, la Tabella 1 è sostituita dalla Tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono approvate le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto.

2. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutti i progetti presentati ai sensi del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, fatta eccezione per i progetti di cui all'art. 16, comma 1, del citato decreto.

Roma, 10 maggio 2018

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA


*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. n. prev. n. 567




TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U) [anni]		Tipologia Certificati Bianchi	
	Nuova installazione	Sostituzione	Tipo I	Altra tipologia
			riduzione consumi energia elettrica	riduzione consumi gas e/o altro
Settore Industriale				
Impianti di produzione di energia termica	10	7		X
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10	7		X
Generatori di aria calda	10	7		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione <i>ex ante</i> , anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	-		X
Altri sistemi di recupero del calore	3	-		X
Sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7	5		X
Essiccatori	10	7	X	X
Brucciatori rigenerativi	7	5		X
Motori elettrici	7	5	X	
Forni di cottura	10	7	X	X
Forni di fusione	10	7	X	X
Forni di pre-riscaldamento	10	7	X	X
Impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale con sistemi radianti ad alta temperatura	10	7		X
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	X	
Gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione	7	5	X	X
Installazione di sistemi per l'illuminazione	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione	-	5	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10	-		X
Impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	7	X	
Sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro	7	5	X	X
Forni di trattamento termico	10	7	X	X
Forni di lavorazioni secondarie	10	7	X	X
Dispositivi per la preparazione impasti nel settore cartario	10	7	X	X
Dispositivi per la fabbricazione foglio nel settore cartario	10	7	X	X
Casse aspiranti, sistemi del vuoto, cassa a vapore in macchine continue	10	7	X	X
Cilindri essiccatori in macchine continue	7	5		X
Tele di formazione per produzione di carta	7	5	X	X
Cappe in seccheria	10	7	X	X



Termocompressori in macchine continue	7	5		X
Presse ad eccezione di presse idrauliche per stampaggio di materie plastiche	10	7	X	X
Estrusori di materie plastiche	10	7	X	X
Sistemi di termoformatura per stampaggio di materie plastiche	10	7	X	
Ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori	7	5		X
Abbattitore a barbotina	7	5	X	X
Sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici	5	3		X
Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna	7	5		X
Sistemi di preriscaldamento dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi	5	-		
Efficientamento del sistema di distribuzione e diffusione del calore per climatizzazione e recupero di calore dal camino di raffreddamento finale dei forni ceramici	5	-	X	X
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X
Sistemi di pompaggio	7	5	X	
Addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt	7	5		X
Degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW	7	5		X
Evapo-concentratori sottovuoto	10	7		X
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	7	5	X	
Settore reti, servizi e trasporti				
Efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti	10	-		X
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	-		X
Caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	7		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	10	X	X
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili ivi compreso il trasporto navale	7	-	X	X
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	5	-	X	X
Installazione di motori elettrici	7	5	X	
Realizzazione di CED	7	-	X	
Efficientamento di CED	5	-	X	
Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa	7	-	X	
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa	5	-	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione pubblica	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica	-	5	X	
Sistemi di power quality	7	5	X	
Sistemi a bolle fini per impianti di depurazione	7	5	X	
Impianti di produzione dell'aria compressa per impianti di depurazione	7	5	X	



Installazione di pompe di calore e gruppi frigo a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	5	X	
Settore civile				
Installazione di caldaie e generatori di aria calda	10	7	X	X
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti	7	5	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	X	X
Nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero"	10	-	X	X
Retrofit di "edifici a energia quasi zero"	-	5	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione privata	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione privata	-	5	X	
Installazione di economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X
Misure comportamentali				
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	-	X	X
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	-	X	X
Adozione iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni	3	-	X	X



TABELLA 1 – Elenco Progetti Standardizzati (PS)

Settore	Elenco Progetti Standardizzati (PS)
Illuminazione	1. Installazione LED illuminazione
	2. Installazione LED per l'illuminazione stradale
Industria	3. Installazione motori elettrici
	4. Installazione impianti di produzione dell'aria compressa
Misure comportamentali	5. Bolletta "smart"
Mobilità sostenibile	6. Sistema propulsivo delle navi
	7. Acquisto flotte di veicoli ibridi
	8. Acquisto flotte di veicoli elettrici



1. PROGETTO STANDARDIZZATO: sistemi di illuminazione a LED

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti relativi l'installazione di lampade a led all'interno di edifici nel settore terziario e industriale nei casi in cui non sia possibile effettuare una misura puntuale degli interi consumi elettrici legati agli impianti di illuminazione ed in cui si hanno condizioni di funzionamento standard e ripetitive nel tempo. Si specifica che il PS non rendiconta risparmi dovuti alla regolazione del flusso luminoso in quanto la regolazione risulta variabile in funzione delle caratteristiche dei siti di installazione (es. superfici vetrate, orientamento, irraggiamento solare) e pertanto di difficile standardizzazione.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento;
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):


- i consumi ex ante ed ex post e i relativi risparmi sono riferiti a tipologie omogenee di lampada installata (tipo e potenza) e per applicazioni in condizioni di illuminamento a parità di servizio reso;
- le condizioni di illuminamento e le ore di funzionamento dell'impianto possono essere verificate sul campione solo nel caso in cui sia dimostrato che tali condizioni siano rappresentative e replicabili in tutte le aree/siti oggetto dell'intervento; (e.g. uffici, alberghi, GDO);

Descrizione del Progetto

Caratteristiche tecniche degli impianti su cui si interviene

Per ciascun intervento che costituisce il Progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle lampade installate nella situazione ex-ante ed ex post con indicazione di marca e modello, potenza nominale ed efficienza luminosa (lumen/W).

Tipologia di lampade	Potenza nominale [W]	numero	Efficienza luminosa [lm/W]
Lamp 1			
Lamp 2			



Verifica Addizionalità tecnologica (Add tec)

Per la situazione ex ante deve essere effettuato un confronto tra i valori di efficienza luminosa delle lampade installate nella situazione ex ante con quelli minimi previsti dal Regolamento CE 245/2009, utilizzando la tabella che segue:

Tipologia di lampade	Efficienza luminosa [lm/W]	Efficienza min Regolamento CE 245/2009 [lm/W]	Add_tec lm/W_ex ante/ lm/W_245/2009	Indice prestazione ex ante (W/m ²)
Lamp 1				
Lamp 2				

Nei casi in cui l'efficienza delle lampade della situazione ex ante sia inferiore al valore minimo previsto dal Regolamento CE 245/2009 ss.mm.ii. è necessario introdurre un coefficiente che riduca l'addizionalità tecnologica dell'intervento, in quanto le lampade nella situazione ex-ante non sono rappresentative del consumo energetico di riferimento. Tale coefficiente è pari a:

$$Add_tec = (lm/W_ex-ante) / (lm/W_245/2009) \leq 1.$$

Per la situazione ex post, si chiede di dimostrare che le lampade a led installate presentano un'efficienza luminosa almeno pari alla classe di efficienza A++ secondo quanto previsto dai Regolamenti CE 847/2012 e CE 1194/2012 ss.mm.ii..

Condizioni di illuminamento

Descrivere, per ciascun intervento che costituisce il Progetto, le attività svolte nelle aree oggetto di intervento e dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di illuminamento previsti dalla norma UNI EN 12464. In particolare, per ogni area oggetto di intervento, si chiede di determinare le condizioni minime di illuminamento nella situazione ex ante e nella situazione ex-post confrontandoli tra di loro e con i valori minimi previsti dalla norma. Si specifica che i requisiti minimi da rispettare sono illuminamento medio Em(lux), abbagliamento (URG), uniformità (Uo) e resa cromatica Ra.

Tutti i valori di illuminamento dovranno essere verificati sulla base di calcoli illuminotecnici.


Si specifica inoltre che se le condizioni di illuminamento tra il campione rappresentativo e l'intero progetto rimangono le stesse è possibile presentare il calcolo illuminotecnico solamente degli interventi relativi al campione rappresentativo.

Verifica Addizionalità normativa (Add-norm)

Nei casi in cui nella situazione ex ante e/o in quella ex post si siano verificati dei valori di illuminamento diversi o inferiori a quelli della norma tecnica, si chiede di introdurre degli opportuni coefficienti che consentano di riportare l'intervento alle condizioni normali di esercizio. In particolare nei casi in cui:

- lux ex-ante \leq lux UNI è necessario ridurre l'addizionalità dell'intervento in quanto l'intervento si configura come un adeguamento normativo, introducendo un coefficiente definito come: $Add_norm = lux_ante / lux_UNI \leq 1$;
- lux ex-post $<$ lux ex-ante è necessario introdurre un coefficiente di aggiustamento che consideri la riduzione dell'illuminamento in quanto il confronto tra la situazione ex ante e quella ex post non avviene a parità di condizioni di funzionamento, introducendo un coefficiente definito come: $Agg_lux = lux_ante / lux_post \geq 1$
- lux ex-post $<$ lux UNI. In questo caso l'intervento non può essere incentivato in quanto non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa sui luoghi di lavoro (Add = 0).

Riassumere i risultati dell'analisi utilizzando la tabella seguente:



Tipologia area	Illumin. ex-ante [lux]	Illumin. Min UNI EN 12464 [lux]	Illumin. ex-post [lux]	lux ex-ante \geq lux UNI	lux ex-post \geq lux ex-ante	Add norm	Agg lux
Area 1							
.....							
Area n							

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Aggiuntivo (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

$$REA_{CRi} = (P_{ante} * Add_{tec} * h_{post} - E_{post} * Agg_{lux}) * Add_{norm} * 0,187 * 10^{-3} [tep]$$

Dove:

REA_{CRi} è il Risparmio Energetico Aggiuntivo relativo al campione rappresentativo, espresso in tep;

P_{ante} = il valore più conservativo tra la potenza nominale delle lampade presenti nella situazione ex ante e la misura della potenza ante intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]

Add_{tec} = coefficiente di addizionalità tecnologica dato dal rapporto tra l'efficienza luminosa delle lampade della situazione ex-ante e quella minima prevista dal Regolamento CE 245/2009 ($Add_{tec} \leq 1$)

P_{post} = misura della potenza post intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]

h_{post} = ore equivalenti = E_{post} / P_{post}

E_{post} = energia elettrica misurata nella situazione ex-post [kWh]

Agg_{lux} = coefficiente di aggiustamento che considera il minore illuminamento della situazione ex-post rispetto a quella ex-ante, dato dal rapporto tra i lux nella situazione ex-ante e quelli nella situazione ex-post ($Add_{lux} \geq 1$)

Add_{norm} = coefficiente di addizionalità normativo che considera il minore illuminamento della situazione ex-ante rispetto a quello minimo richiesto dalla norma UNI EN 12464

Esempio tabella riepilogativa dei dati utilizzati per il calcolo dei risparmi

Calcolo risparmi misurati sul campione rappresentativo	P ante	Add tec	E post	h post	Add norm	Agg lux	REA
CR 1							
CR n							
TOTALE Potenza CR							

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.



Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017
2. ALLEGATO – schede tecniche
 - Schede tecniche delle lampade e/o corpi illuminanti *ex ante* ed *ex post*
 - Schede tecniche dei strumenti di misura
3. ALLEGATO – verifica illuminotecnica
 - calcolo illuminotecnico del campione rappresentativo o dell'intero progetto, nella situazione *ex ante* e in quella *ex post*, effettuato con software di simulazione illuminotecnica per ogni area in base all'attività svolta;
 - planimetria del campione rappresentativo con indicazione della posizione dei quadri in cui sono installati i misuratori;
 - planimetria di tutti i siti oggetto di intervento con indicazione puntuale della disposizione delle lampade sia nella configurazione *ex ante* che in quella *ex post* intervento;
 - planimetria di tutti i siti oggetto di intervento con indicazione puntuale dei punti di rilevazione delle misure di illuminamento nella situazione *ex post* (es. lux). Si specifica che al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di illuminamento tali misure dovranno essere fornite in ogni RS;
 - schema elettrico unifilare degli impianti elettrici del campione rappresentativo, pre e post intervento, con evidenza dell'inserzione degli strumenti di misura.
4. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
 - lista lampade nella configurazione *ex ante ex post*;
 - verifica del rispetto delle condizioni minime di efficienza luminosa;
 - verifica del rispetto delle condizioni minime di illuminamento;
 - misure consumi energetici nella configurazione *ex ante*
 - algoritmo di calcolo dei risparmi.



2. PROGETTO STANDARDIZZATO: sistemi di illuminazione pubblica a LED

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti relativi all'installazione di lampade a led nell'illuminazione pubblica senza la necessità di misurare tutti i pali oggetto di intervento fornendo un metodo standard di rendicontazione dei risparmi sulla base di quanto misurato per il campione rappresentativo individuato. Si specifica che il PS non rendiconta risparmi dovuti all'installazione di regolatori di flusso luminoso in quanto considerati una tecnologia standard attualmente installabile.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento (es. traffico motorizzato, aree verdi, parcheggi)
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):

- I consumi ex ante ed ex post e i relativi risparmi sono riferiti a tipologie omogenee di lampada installata (tipo e potenza) e per applicazioni in condizioni di illuminamento a parità di servizio reso;
- Le condizioni di illuminamento e le ore di funzionamento dell'impianto possono essere verificate sul campione solo nel caso in cui sia dimostrato che tali condizioni siano rappresentative e replicabili in tutte le aree oggetto dell'intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo le categorie previste dalla norma UNI 11248 (ME1, ME3a, etc.).

Descrizione del Progetto

Caratteristiche tecniche degli impianti su cui si interviene

Per ciascun intervento che costituisce il Progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle lampade installate nella situazione ex-ante ed ex post con indicazione di marca e modello, potenza nominale ed efficienza luminosa (lumen/W).

Tipologia di lampade	Potenza nominale [W]	numero	Efficienza luminosa lampada [lm/W]	Efficienza luminosa sistema [lm/W]
Lamp 1				
Lamp 2				



Verifica Addizionalità tecnologica – Add tec

Per la situazione ex ante deve essere effettuato un confronto tra i valori di efficienza luminosa delle lampade installate nella situazione ex ante con quelli minimi previsti dal Regolamento CE 245/2009, utilizzando la tabella che segue:

Tipologia di lampade	Efficienza luminosa [lm/W]	Efficienza min Regolamento CE 245/2009 [lm/W]	Add_tec lm/W_ex ante/ lm/W_245/2009	Indice prestazione ex ante (W/m ²)
Lamp 1				
Lamp 2				

Nei casi in cui l'efficienza delle lampade della situazione ex ante sia inferiore a quelli minimi previsti dal Regolamento CE 245/2009 ss.mm.ii. è necessario introdurre un coefficiente che riduca l'addizionalità tecnologica dell'intervento, in quanto le lampade nella situazione ex-ante non possono essere considerate come rappresentative del consumo energetico di riferimento. Si specifica che la tecnologia delle lampade da prendere come riferimento nell'ambito dell'illuminazione esterna è quella delle lampade al sodio ad alta pressione (SAP). Tale coefficiente è pari a:

$$Add_tec = (lm/W_ex-ante) / (lm/W_245/2009) \leq 1.$$

Si specifica inoltre che nella situazione ex post dovranno essere installate lampade a led con prestazioni pari o superiori a quelle della Tab. n. 15 dell'Allegato al D.M. del 27 settembre 2017 ss.mm.ii. - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.


Condizioni di illuminamento

Descrivere, per ciascun intervento che costituisce il Progetto, i luoghi oggetto di intervento con indicazione delle categorie illuminotecniche previste dalla norma UNI 11248 e dei requisiti prestazionali minimi previsti dalla UNI 13201; si richiede di presentare una tabella riassuntiva delle strade/vie oggetto di intervento con indicata la categoria illuminotecnica definita dalla norma UNI 11248 ed i requisiti minimi da rispettare specifici per la categoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella tabella riportata sotto sono stati indicati due requisiti minimi.

Tipologia di strada/via oggetto di intervento	Categoria illuminotecnica UNI 11248	Requisiti minimi prestazionali UNI 13201 n.1	Requisiti minimi prestazionali UNI 13201 n.2	Indice prestazione ex ante (W/m ²)
Strada urbana – 2 corsie				
Strada urbana				

Verifica Addizionalità normativa (Add-norm)

Nei casi in cui nella situazione ex ante e/o in quella ex post si siano verificati delle situazioni in cui le prestazioni degli impianti siano diverse tra loro o siano diverse rispetto a quelle minime previste dalla norma tecnica sarà necessario prevedere degli opportuni coefficienti che consentano di riportare l'intervento alle condizioni normali di esercizio. In particolare nei casi in cui:



- le prestazioni illuminotecniche ex ante sono inferiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (es. $lux_{ex\ ante} \leq lux_{UNI}$) è necessario ridurre l'addizionalità dell'intervento in quanto l'intervento si configura in parte come un adeguamento normativo (Add_norm). Pertanto è necessario introdurre un coefficiente che consenta di scorporare l'effetto dell'adeguamento normativo. Si specifica che in base alla tipologia di strada oggetto è possibile avere diversi requisiti minimi da rispettare (es. illuminamento, uniformità orizzontale, ecc.);
- le prestazioni illuminotecniche ex post sono inferiori a quelle ex ante (es. sovrailluminamento ex ante) è necessario introdurre un coefficiente di aggiustamento che consideri la riduzione dell'illuminamento in quanto il confronto tra la situazione ex ante e quella ex post non avviene a parità di condizioni di funzionamento (Agg_lux). Tale situazione si potrebbe verificare nei casi in cui nella situazione ex ante erano presenti lampade di taglia superiore a quella minima necessaria per garantire i requisiti minimi previsti dalla norma;
- le prestazioni illuminotecniche ex post sono inferiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente l'intervento non può essere incentivato in quanto non rispetta i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma (Add = 0).

A titolo esemplificativo, viene riportata una tabella nella quale è necessario riassumere i risultati dell'analisi:

Tipologia area	Valore ex-ante req. 1	Valore ex-ante req. 2	Requisito minimo n.1	Requisito minimo n.2	Valore ex-post req. 1	Valore ex-post req. 2	Add norm	Agg lux
Area 1								
....								
Area n								

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

$$REA_{CRi} = (Pante * Add_{tec} * h_{post} - E_{post} * Agg_{lux}) * Add_{norm} * 0,187 * 10^{-3} [tep]$$

REA_{CRi} è il Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo, espresso in tep;

Pante = il valore più conservativo tra la potenza nominale delle lampade presenti nella situazione ex ante e la misura della potenza ante intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]

Add_tec = coefficiente di addizionalità tecnologica dato dal rapporto tra l'efficienza luminosa delle lampade della situazione ex-ante e quella minima prevista dal Regolamento CE 245/2009 ($Add_{tec} \leq 1$)


Ppost = misura della potenza post intervento secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e 7, dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 [kW]

hpost = ore equivalenti = E_{post} / P_{post}

Epost = energia elettrica misurata nella situazione ex-post [kWh]

Agg_lux = coefficiente di aggiustamento che considera le diverse condizioni di illuminamento nella situazione ex ante rispetto a quella ex post ($Agg_{lux} \geq 1$)

Add_norm = coefficiente di addizionalità normativo che considera le diverse condizioni di illuminamento della situazione ex ante rispetto a quanto richiesto dalla normativa ($Add_{nor} \leq 1$)



Esempio tabella riepilogativa dei dati utilizzati per il calcolo dei risparmi


Calcolo risparmi misurati sul campione rappresentativo	P ante	Add tec	E post	h post	Add norm	Agg lux	REA
CR 1							
CR n							
TOTALE Potenza CR							

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017;
2. ALLEGATO – schede tecniche
 - Schede tecniche delle lampade e/o corpi illuminanti ex ante ed ex post
 - Schede tecniche dei strumenti di misura
3. ALLEGATO – verifica illuminotecnica
 - calcolo illuminotecnico del campione rappresentativo o dell'intero progetto, nella situazione ex ante e in quella ex post, effettuato con software di simulazione illuminotecnica per ogni area in base all'attività svolta;
 - planimetria del campione rappresentativo con indicazione della posizione dei quadri in cui sono installati i misuratori;
 - planimetria delle aree oggetto di intervento con indicazione puntuale della disposizione delle lampade sia nella configurazione ex ante che in quella ex post intervento;
 - planimetria delle aree oggetto di intervento con indicazione puntuale dei punti di rilevazione delle misure di illuminamento nella situazione ex post. Si specifica che al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di illuminamento tali misure dovranno essere fornite in ogni RS;
 - schema elettrico unifilare degli impianti elettrici del campione rappresentativo, pre e post intervento, con evidenza dell'inserzione degli strumenti di misura.
4. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
 - lista lampade nella configurazione *ex ante ex post*;
 - verifica del rispetto delle condizioni minime di efficienza luminosa;
 - verifica del rispetto delle condizioni minime di illuminamento;
 - misure consumi energetici nella configurazione *ex ante*
 - algoritmo di calcolo dei risparmi.



3. PROGETTO STANDARDIZZATO: installazione motori elettrici ad alta efficienza

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti di efficienza energetica che prevedono l'installazione di motori elettrici di classe IE4 (o superiore) o l'installazione contestuale di inverter e motori elettrici di classe IE3 (o superiore) con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW, presso uno o più stabilimenti o siti comunque denominati nel settore industriale, reti e servizi energetici.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento (numerosità dei motori esistenti, tipologia e tecnologia delle singole macchine, potenza di targa, tipologia utenze servite, numero poli, classe di efficienza);
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e dell'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo

Il Soggetto proponente dovrà fornire documentazione atta a comprovare che gli interventi proposti siano omogenei in termini di tipologia di motore elettrico installato (tipo, taglia, numero di poli, etc...), applicazione e condizioni di carico.

Per il progetto dovrà essere individuato un campione rappresentativo oggetto di misurazioni finalizzate alla determinazione dei risparmi energetici addizionali. Sulla base di tali rilevazioni e delle informazioni sui motori non oggetto di misura, i risultati conseguiti sul campione rappresentativo saranno estesi all'intero progetto.


Descrizione del progetto

Descrizione relativa ai motori elettrici da installare nella situazione post intervento: tipologie di motori elettrici, numero di motori, potenza elettrica installata; si richiede di presentare una tabella riassuntiva di tali motori elettrici con indicazione di marca e modello, potenza nominale e classe di efficienza definita secondo il regolamento CE N. 640/2009;

La tabella è da compilare per tutti i motori oggetto di intervento, individuando il campione rappresentativo.

N.	Tipologia di motore	Potenza nominale [kW]	Numero di poli	Classe di efficienza	Marca/Modello	Inverter
1	Motore 1					Si
2	Motore 2					No
...	Motore
n	Motore n					No

Tabella 1 – Dati del progetto relativi alla situazione ex post



Verifica riferimento di Baseline

Il quadro normativo di riferimento per l'applicazione del seguente progetto standardizzato è composto da:

1. NORMA CEI EN 60034-30-1
2. NORMA CEI EN 61800-2 e 61800-4
3. REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE e successiva modifica come da REGOLAMENTO (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE

Il progetto standard sui motori elettrici ad alta efficienza prevede, ai fini della determinazione dei risparmi di energia primaria conseguibili, il confronto tra il consumo di energia elettrica ex post e il “consumo di riferimento” della soluzione tecnologica standard installabile, determinato in base al regolamento CE N. 640/2009 e ss.mm.ii, qualora sia dimostrato, nel caso di sostituzione, che i motori della configurazione ante intervento abbiano rendimenti inferiori o uguali a quelli previsti dal succitato regolamento per la medesima tipologia.


Pertanto, ai fini della determinazione del consumo di riferimento sarà sufficiente individuare il corretto rendimento in base alle caratteristiche del motore elettrico che si andrà ad installare, in termini di potenza installata e numero di poli.

Il valore di rendimento da utilizzare come baseline del progetto, per ciascun campione rappresentativo, sarà quello corrispondente al valore espresso nel Regolamento CE N. 640/2009, ossia pari al valore della:

- classe di efficienza IE2 nel caso di installazione contestuale di motore elettrico e inverter, o pari al valore maggiore fra il rendimento della classe IE2 come espresso dal Regolamento CE N. 640/2009 e il rendimento del motore elettrico installato nella condizione ex ante, nel caso di sostituzione di un motore elettrico;
- classe di efficienza IE3 nel caso di installazione di motore elettrico o pari al valore maggiore fra il rendimento della classe IE3 come espresso dal Regolamento CE N. 640/2009 e il rendimento del motore elettrico installato nella condizione ex ante, nel caso di sostituzione di un motore elettrico esistente.

Si riportano di seguito le tabelle con i valori di riferimento per il rendimento minimo dei motori elettrici di classe IE2 e IE3 così come previsti dal Regolamento CE N. 640/2009.

Potenza nominale	Numero di poli			
	[kW]	2	4	6
0,75		77,4	79,6	75,9
1,1		79,6	81,4	78,1
1,5		81,3	82,8	79,8
2,2		83,2	84,3	81,8
3		84,6	85,5	83,3
4		85,8	86,6	84,6
5,5		87,0	87,7	86,0
7,5		88,1	88,7	87,2
11		89,4	89,8	88,7
15		90,3	90,6	89,7
18,5		90,9	91,2	90,4
22		91,3	91,6	90,9
30		92,0	92,3	91,7
37		92,5	92,7	92,2
45		92,9	93,1	92,7



55	93,2	93,5	93,1
75	93,8	94,0	93,7
90	94,1	94,2	94,0
110	94,3	94,5	94,3
132	94,6	94,7	94,6
160	94,8	94,9	94,8
da 200 a 375	95,0	95,1	95,0


Tabella 2 - Efficienze nominali minime (η) per il livello di efficienza IE2 (50 Hz)

Potenza nominale (kW)	Numero di poli		
	2	4	6
0,75	80,7	82,5	78,9
1,1	82,7	84,1	81,0
1,5	84,2	85,3	82,5
2,2	85,9	86,7	84,3
3	87,1	87,7	85,6
4	88,1	88,6	86,8
5,5	89,2	89,6	88,0
7,5	90,1	90,4	89,1
11	91,2	91,4	90,3
15	91,9	92,1	91,2
18,5	92,4	92,6	91,7
22	92,7	93,0	92,2
30	93,3	93,6	92,9
37	93,7	93,9	93,3
45	94,0	94,2	93,7
55	94,3	94,6	94,1
75	94,7	95,0	94,6
90	95,0	95,2	94,9
110	95,2	95,4	95,1
132	95,4	95,6	95,4
160	95,6	95,8	95,6
da 200 a 375	95,8	96,0	95,8

Tabella 3 - Efficienze nominali minime (η) per il livello di efficienza IE3 (50 Hz)

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Aggiuntivo (REA) di ognuno degli interventi (singolo motore) che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.



$$REA_{CRi} = P \cdot h \cdot \left(\frac{1}{\eta_{baseline}} - \frac{1}{\eta_{ex\ post}} \right) \cdot C_c \cdot 0,187 \cdot 10^{-3} [tep]$$

REA_{CRi} è il *Risparmio Energetico Aggiuntivo relativo al campione rappresentativo, espresso in tep*;

P : *potenza di targa del motore [kW]*;

h : *ore di funzionamento del motore elettrico misurate nella situazione ex post*;

C_c : *coefficiente di carico del motore elettrico definito come $E_h/(h \cdot P)$* ;

E_h : *consumo di energia elettrica misurato del motore elettrico nell'intervallo di tempo h* ;

$\eta_{baseline}$: *rendimento di un motore con livello minimo di efficienza IE2 nel caso di installazione contestuale di motore e inverter o IE3 nel caso di installazione di motore elettrico senza inverter*;

$\eta_{ex\ post}$: *rendimento del motore ex post con livello minimo di efficienza IE3 nel caso di installazione contestuale di motore e inverter o IE4 nel caso di installazione di motore elettrico senza inverter*.

Si specifica che per il calcolo dei risparmi conseguiti dai motori non oggetto di misura diretta, i valori di h e C_c dovranno essere stabiliti sulla base dei rilievi effettuati sul campione rappresentativo.

Dati del progetto

Campione rappresentativo	$\eta_{baseline}$	$\eta_{ex\ post}$	P post installata [kW]	E_h [kWh]	h	C_c	REA [tep]
Motore 1 del CR							
Motore 2 del CR							
Motore n del CR							

Tabella 4- Dati relativi al campione rappresentativo i-esimo

Motori non oggetto di misura	$\eta_{baseline}$	$\eta_{ex\ post}$	P post installata [kW]	h_{CR}	C_{cR}	REA [tep]
Motore 1						
Motore ...						
Motore n						

Tabella 5- Dati relativi al progetto

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017;
2. ALLEGATO – schede tecniche
 - Schede tecniche dei motori elettrici e degli inverter installati ex post ed ex ante (laddove presente);
 - Schede tecniche degli strumenti di misura;
3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi:
 - Lista motori elettrici e degli inverter nella situazione ex-post, suddivisi in base al campione rappresentativo;
 - misure consumi energetici nella configurazione ex ante
 - Algoritmo di calcolo dei risparmi.



4. PROGETTO STANDARDIZZATO: installazione impianti di produzione dell'aria compressa

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti di efficienza energetica che prevedono l'installazione di nuovi compressori di tipo "a vite" per applicazioni e pressioni standard nel settore industriale.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione aree oggetto di intervento (descrizione della sala compressori nella configurazione *ex ante* in termini di: numerosità dei compressori esistenti, tipologia e tecnologia delle singole macchine, numero di stadi, potenza di targa, tipologia di regolazione, fabbisogno coperto, numero di essiccatori, tipologia di essiccatori, etc.);
- tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica del campione rappresentativo


Del campione rappresentativo dovrà essere monitorato il funzionamento dei singoli compressori, in termini di energia elettrica consumata, portata, pressione di esercizio, e dovrà essere fornita documentazione atta a comprovare che le macchine monitorate siano omogenee con le restanti facente parti del progetto in termini di tecnologie installate (tipo e potenza), fabbisogno coperto e pressione di esercizio.

Per il progetto dovrà, quindi, essere individuato un campione rappresentativo oggetto di misurazioni finalizzate alla determinazione dei risparmi energetici addizionali. Sulla base di tali rilevazioni e delle informazioni sui compressori non oggetto di misura, i risultati conseguiti sul campione rappresentativo saranno estesi all'intero progetto.

Qualora si riscontri l'impossibilità tecnica di monitorare i singoli compressori, e ne sia data opportuna ed adeguata evidenza, si può procedere con la misurazione del funzionamento dell'intera sala a condizione che sia dimostrato che la sala compressori del campione sia rappresentativa delle sale dell'intero perimetro del progetto in termini di numerosità di compressori sostituiti, numerosità dei compressori esistenti, tipologia, fabbisogno coperto, etc..

Descrizione dell'intervento

Si richiede di fornire, unitamente a quanto previsto nei contenuti minimi del progetto, una descrizione relativa ai compressori da installare nella situazione post intervento. Si richiede, pertanto, di presentare una tabella riassuntiva per tutti i compressori oggetto di intervento, riportando almeno le informazioni minime in essa contenute:



Progressivo Compressore installato	Sito e denominazione sala	Indirizz o sito e contatto	Potenza nominale [kW]	Portata nominale [Nm ³ /h]	Pressione di esercizio [bar]	Fabbisogno coperto	Inverter	N° Stadi
1	Cliente 1 – “Sala A”	Città, Via; Tel.				Base/picco	ii/No	2
2	Cliente 2 – “Sala B”					Base/picco	ii/No	3
3	Cliente 2 – “Sala B”					Base/picco
4	Cliente n – “Sala n”					Base/picco	ii/No	...

Tabella 1 – Dati del progetto relativi alla situazione ex post

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo, estendendo le risultanze delle misurazioni all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto si determina il REA dell'intero progetto.

$$REA_{CRI} = \left\{ CS_{baseline(P)} * \left(\frac{\ln \beta_{post}}{\ln \beta_{ante}} \right) - CS_{post} \right\} * (P_{post} - P_{fughe})$$

Dove:

REA_{CRI} è il *Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo, espresso in tep*;

$CS_{baseline(P)}$ è il consumo specifico di baseline in funzione della portata erogata alle utenze, espresso in kWh/Nm³, dato dal minore valore tra il consumo antecedente la realizzazione del progetto di efficienza energetica ed il consumo di riferimento di un compressore operante alla pressione di 7 bar, ovvero 0,1075 kWh/Nm³. Nel caso in cui si ravveda la necessità di monitorare l'intera sala compressori, il consumo specifico di riferimento, alla pressione di 7 bar, è pari a 0,120 kWh/Nm³;

CS_{post} è il consumo specifico nella situazione post intervento, espresso in kWh/Nm³;

β_{post} è il rapporto di compressione medio rilevato durante il periodo di consuntivazione, dato dal rapporto tra p_{post} e p_{amb} ;

β_{ante} è il rapporto di compressione medio rilevato durante il periodo di monitoraggio ante intervento, dato dal rapporto tra p_{ante} e p_{amb} ;

p_{post} è la pressione di esercizio rilevata post intervento, espressa in bar;

p_{amb} è la pressione alla quale viene aspirata l'aria ambiente, espressa in bar;

P_{post} è la portata erogata nelle condizioni post intervento espressa Nm³;

P_{fughe} rappresenta le perdite di aria compressa in Nm³, valutabili, ad esempio, attraverso una delle seguenti metodologie proposte:

1. un test eseguito disattivando tutte le utenze d'aria e misurando i tempi di pompaggio del compressore entro un determinato arco di tempo. In base a questa misurazione si calcola il volume complessivo delle perdite con la seguente formula, in accordo con quanto riportato nel BREF “Energy Efficiency”:

$$P'_{fughe} = \frac{P_{compressore} * \sum t_i}{T}$$

Avendo indicato con:

P'_{fughe} le perdite espresse in $\frac{Nm^3}{min}$;

$P_{compressore}$ la portata del compressore in $\frac{Nm^3}{min}$;

$\sum t_i$ la somma dei tempi di marcia del compressore;



T il tempo totale del test [min];

2. un test eseguito misurando il tempo impiegato affinché la pressione nel serbatoio di stoccaggio dell'aria nell'impianto diminuisca di 1 o 2 bar, con i compressori spenti e con tutti i punti di consumo dell'aria disconnessi dal sistema. In base a questa misurazione si calcola il volume complessivo delle perdite con la seguente formula, in accordo con quanto riportato nel BREF "Energy Efficiency":

$$P'_{fughe} = \frac{V_{serbatoio} * (p_2 - p_1)}{T}$$

Avendo indicato con:

P'_{fughe} le perdite espresse in [$\frac{Nm^3}{min}$];

$V_{serbatoio}$ il volume del serbatoio di stoccaggio dell'aria in [m^3];

p_1 la pressione finale nel serbatoio di stoccaggio [bar];

p_2 la pressione iniziale nel serbatoio di stoccaggio [bar];

T il tempo totale del test [min];

3. un controllo dell'impianto con delle misurazioni ad ultrasuoni.

Si rappresenta che il valore di P_{fughe} risulta legato a P'_{fughe} attraverso il tempo di funzionamento dell'impianto di aria compressa.

Le perdite, inoltre, possono essere espresse in termini percentuali rispetto alla portata dei compressori attraverso la formula:

$$\%P'_{fughe} = \frac{100 * P'_{fughe}}{P}$$

Dai dati di letteratura, si riscontra che le esse ammontano al 15-30% dell'aria compressa elaborata, anche se frequentemente si rilevano casi con percentuali maggiori.

In via cautelativa, qualora la valutazione delle perdite attraverso le modalità sopra esposte risulti di difficile applicazione, potrà essere considerata una $\%P'_{fughe}$ del 35% rispetto alla portata totale elaborata nel periodo di rendicontazione.

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto


Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017. In particolare, fornire:
 - a. la descrizione delle sale compressori esistenti in termini di numerosità dei compressori nelle configurazioni ante e post intervento, tipologia e tecnologia delle singole macchine, numero di stadi, potenza di targa, tipologia di regolazione, fabbisogno coperto, numero di essiccatori, tipologia di essiccatori, etc.
 - b. la planimetria delle sale compressori oggetto di intervento, con l'indicazione della posizione in cui sono installati gli strumenti di misura e relativa matricola, se già disponibile;
 - c. la metodologia utilizzata per la determinazione delle perdite d'aria compressa e riporti i relativi risultati;
 - d. nel caso in cui il monitoraggio interessi l'intera sala compressori, una relazione tecnica attestante che la sala compressori del campione rappresentativo sia analoga alla sala compressori dell'intero perimetro del progetto in termini di numerosità di compressori sostituiti, numerosità dei compressori esistenti, tipologia, fabbisogno coperto, etc..



2. ALLEGATO – schede tecniche
 - schede tecniche degli strumenti di misura;
 - schede tecniche dei compressori sostituiti ed installati;
3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
 - foglio di rendicontazione, con frequenza di campionamento almeno giornaliera, riportante la misurazione dei parametri del campione rappresentativo che concorrono alla definizione dei consumi specifici ante e post intervento e delle variabili che li influenzano (portata, pressione, energia elettrica assorbita, etc.);
 - foglio di rendicontazione del calcolo dei risparmi conseguiti.



5. PROGETTO STANDARDIZZATO: Implementazione della bolletta Smart

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica all'adozione di un programma di efficienza comportamentale che sfrutta l'implementazione di una bolletta Smart in ambito civile residenziale, con l'obiettivo di indurre il consumatore a conseguire un risparmio di energia elettrica tramite la divulgazione di informazioni che consentano di acquisire una percezione accurata del confronto tra i propri consumi e quelli di utenze analoghe. Il progetto sfrutterà l'adozione di report energetici personalizzati per ogni utenza con l'obiettivo di sensibilizzare il consumatore al cambiamento comportamentale.

Descrizione del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- destinazione d'uso e/o attività produttiva degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati oggetto del progetto;
- descrizione del progetto e delle informazioni contenute all'interno della bolletta Smart;
- descrizione dei destinatari d'uso del programma di efficienza comportamentale;
- analisi di comparabilità tra il gruppo di controllo (di seguito gdc) e il gruppo di trattamento (di seguito gdt);
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi sulla rappresentatività del campione rappresentativo 2*n;
- analisi sul livello di significatività della media dei risparmi conseguiti dal gdc e dal gdt;
- Analisi di convenienza economica.

Verifica campione rappresentativo

Le utenze 2*n suddivise equamente tra il gdc e il gdt presentano caratteristiche analoghe tra loro e rispetto alla popolazione p a cui verrà esteso il risparmio. In particolare avranno:


- unità abitative con medesima destinazione d'uso e medesime condizioni di occupazione (es. numero utenti, fascia di età ecc.). Tale vincolo dovrà essere rispettato nel caso in cui il gdc e il gdt non abbiano dimensioni tali da escludere la variabilità dovuta a quanto sopra riportato;
- medesime condizioni al contorno (zona climatica, ubicazione e contesto territoriale);

Descrizione del progetto

Definizione del gruppo di controllo e di trattamento

Definire i due gruppi rappresentativi come mostrato in *Tabella 1*. In particolare:

- il gdc viene utilizzato come campione per depurare quei risparmi che si sarebbero comunque verificati anche senza l'applicazione del programma di efficienza comportamentale per via dell'evoluzione del mercato e/o particolari contesti non riconducibili al programma comportamentale. Il gruppo di controllo dovrà garantire caratteristiche analoghe al gruppo di trattamento;
- il gdt ha lo scopo di monitorare i risparmi correlabili all'effetto del programma di efficienza comportamentale implementato.



Algoritmo per il calcolo dei risparmi

In *Tabella 1* è riportata la metodologia di analisi per la definizione dei risparmi derivanti dal programma di efficienza comportamentale. In particolare per ogni partecipante al programma, vengono definite le colonne che riportano i consumi energetici ex ante ed ex post, e la variazione del consumo definito come differenza della situazione ex ante ed ex post.

utenze	gruppo di controllo gdc			utenze	gruppo di trattamento gdt		
	ANTE _{gdc} [kWh/anno]	POST _{gdc} [kWh/anno]	ΔConsumi _{gdc} [kWh/anno]		ANTE _{gdt} [kWh/anno]	POST _{gdt} [kWh/anno]	ΔConsumi _{gdt} [kWh/anno]
1	a _{Ai}	a _{Bi}	X _{Ai}	1	b _{Ai}	b _{Bi}	X _{Bi}
2	a _{Ai+1}	a _{Bi+1}	X _{Ai+1}	2	b _{Ai+1}	b _{Bi+1}	X _{Bi+1}
3	3
..
..
n-1	n-1
n	n
			X _A = (ΣX _{Ai})/n				X _B = (ΣX _{Bi})/n

Tabella 1 - Descrizione gruppo di controllo e gruppo di trattamento

Il calcolo del risparmio deve seguire la seguente procedura:

- il campione rappresentativo deve essere costituito da 2*n utenze da suddividere tra il gruppo di trattamento e il gruppo di controllo. Il trattamento dovrà quindi essere applicato ad n utenze facenti parte del campione rappresentativo, scelte in modo casuale;
- per ogni utenza n, devono essere calcolati i risparmi tra i consumi relativi almeno a 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di controllo o trattamento (ANTE) e i consumi relativi al periodo di controllo o trattamento (POST);

$$\Delta\text{Consumi}_{gdc} = \text{ANTE}_{gdc} - \text{POST}_{gdc}$$

$$\Delta\text{Consumi}_{gdt} = \text{ANTE}_{gdt} - \text{POST}_{gdt}$$

- la media dei risparmi conseguiti dal gdc dovrà essere inferiore a livello statistico alla media dei risparmi conseguiti dal gdt con un livello di significatività pari a $\alpha = 0,01$;
- viene effettuata la sommatoria mediata sul numero di utenze n dei risparmi di energia elettrica calcolata nel punto precedente. La sommatoria non dovrà escludere i valori negativi dovuti a consumi energetici maggiori nella situazione ex post, rispetto alla situazione ex ante;

$$\text{Variazione consumi } X_A = \sum_{i=1}^n \frac{(\Delta\text{Consumi}_{gdc})_i}{n}$$

$$\text{Variazione consumi } X_B = \sum_{i=1}^n \frac{(\Delta\text{Consumi}_{gdt})_i}{n}$$

- si calcolano i risparmi netti RN_{per utenza} come:


$$RN_{per\ utenza} = (X_B - X_A) f_t [tep]$$

- si determina i risparmi netti RN_{popolazione} estesi alla popolazione p

$$RN_{popolazione} = (RN_{per\ utenza}) p [tep]$$

Dove:

gdc = gruppo di controllo utilizzato come campione rappresentativo del contesto in assenza di un programma di efficienza comportamentale;



gdt = gruppo di trattamento sulla quale viene implementato il programma di efficienza comportamentale;

a_{Ai} e **a_{Bi}** = consumi rispettivamente ANTE e POST del gdc riferiti all'utenza $i = 1$ [kWh/anno];

b_{Ai} e **b_{Bi}** = consumi rispettivamente ANTE e POST del gdt riferiti all'utenza $i = 1$ [kWh/anno];

p = popolazione a cui viene esteso il calcolo dei risparmi calcolati sul campione rappresentativo;

2*n = numero di utenze facenti parte del campione rappresentativo. Il numero di utenze per il gdc e per il gdt devono necessariamente essere uguali, e devono avere una dimensione tale da essere rappresentativi della popolazione **p**;

ANTE_{gdc} e **ANTE_{gdt}** = consumi energetici relativi almeno a 12 mesi precedenti all'inizio del primo periodo ex post. In entrambi i gruppi le misure ex ante saranno prive dell'implementazione del programma di efficienza comportamentale [kWh/anno];

POST_{gdc} = consumi energetici relativi al periodo di monitoraggio oggetto della rendicontazione senza l'implementazione del programma di efficienza comportamentale [kWh/anno];

POST_{gdt} = consumi energetici relativi al periodo di monitoraggio oggetto della rendicontazione con l'implementazione del programma di efficienza comportamentale [kWh/anno];

ΔConsumi_{gdc} e **ΔConsumi_{gdt}** = differenza tra i consumi energetici ex ante ed ex post relativamente ad ogni utenza n [kWh/anno];

X_A e **X_B** = sommatoria mediata per il numero di utenze n della variazione dei consumi (ΔConsumi) relativa ad ogni partecipante al programma [kWh/anno];


RN_{per utenza} = risparmi netti mediati per l'utenza n [tep];

RN_{popolazione} = risparmi netti complessivi estesi a tutta la popolazione p [tep];

f_t = fattore di conversione elettrico da MWh a tep pari a 0,187 tep/MWh;

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017
2. ALLEGATO - bolletta Smart
 - descrizione delle informazioni contenute all'interno della bolletta Smart
3. ALLEGATO - verifica comparabilità gdc e gdt
 - analisi della comparabilità e dell'omogeneità dei due gruppi
 - bollette ex ante ed ex post delle utenze facenti parte del campione rappresentativo
 - elenco delle utenze oggetto dell'intervento
 - analisi di significatività della dimensione del campione rappresentativo
 - analisi di significatività della media dei risparmi conseguiti da gdc e gdt
4. ALLEGATO - file excel per il calcolo dei risparmi
 - tabella riassuntiva consumi energetici ante e post intervento di ogni utenza
 - algoritmo di calcolo dei risparmi



6. PROGETTO STANDARDIZZATO: PS riqualificazione energetica del sistema propulsivo delle navi

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica a progetti relativi ad interventi di riqualificazione energetica del sistema propulsivo delle navi mercantili e/o passeggeri, tramite l'installazione di "appendici fluidodinamiche sul timone", eventualmente combinate con interventi di sostituzione delle pale delle eliche con eliche più efficienti rispetto alla soluzione tecnologica di riferimento.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- sito, tipologia e dettaglio dei singoli interventi che compongono il progetto: nome della nave e della compagnia armatrice, tipologia di nave e di servizio svolto, data e cantiere di costruzione, principali caratteristiche dimensionali, propulsione (n° di motori e potenza in kW, numero e tipo di eliche), altri sistemi di generazione presenti a bordo, combustibile utilizzato, dotazioni antinquinamento e di sicurezza, tratta/e del servizio (porti di partenza e di arrivo, porti di bunkeraggio);
- analisi di replicabilità degli interventi al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto.

Verifica campione rappresentativo: nave di riferimento

Per nave del campione rappresentativo (di seguito *nave di riferimento*) s'intende una nave analoga in termini di geometria (dimensioni, tonnellaggio, ecc.), fattore di carico, sistema di propulsione, servizio reso e tratta percorsa, alla nave oggetto di intervento.


In particolare deve essere verificato che la nave di riferimento abbia:

- equivalenti condizioni di carico;
- equivalenti condizioni al contorno (tratte percorse, servizio);
- equivalente sistema di propulsione e di vettore energetico impiegato;
- equivalente scafo;
- equivalente tipologia di vernice protettiva dello scafo;
- equivalente grado di Average Hull Roughness (AHR), ossia la rugosità media superficiale della carena misurata in micron;

Descrizione del Progetto

Si richiede di fornire, unitamente a quanto previsto nei contenuti minimi del progetto, una descrizione dettagliata per gli interventi di:

- Installazione di appendici fluidodinamiche al fine di ottimizzare le prestazioni del timone e ridurre la resistenza fluidodinamica dello scafo;
- Reblading - sostituzione delle pale delle eliche con pale più performanti dal punto di vista propulsivo, grazie all'utilizzo di tecniche di progettazione avanzate rispetto alle attività standard di progettazione delle eliche delle navi.



Si richiede, inoltre, di presentare una tabella riassuntiva di tutte le navi oggetto di intervento, riportando le informazioni necessarie e individuando il campione rappresentativo.

N. nave	Nome della MN	Anno di costruzione	Dimensioni principali	Numero di motori	Potenza dei motori	Tratte percorse
1	1999					
2						
...						
n						

Tabella 1 – Dati del progetto relativi alla situazione ex post

Prestazione energetica del sistema propulsivo

Verifica Addizionalità tecnologica (Add tec)

- **Potenza idrodinamica ex ante [kW]**
Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D (rapporto Passo/Diametro dell'elica), all'interno dell'analisi idrodinamica fornita, dovrà essere individuato il valore di potenza idrodinamica nella condizione ante intervento;
- **Potenza idrodinamica di riferimento [kW]**
Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D, all'interno dell'analisi idrodinamica fornita per la nave oggetto di intervento, dovrà essere individuato il valore di potenza idrodinamica di baseline pari al valore di potenza ottenibile con eliche propulsive considerate soluzione tecnologica standard.
- **Potenza idrodinamica ex-post [kW]**
Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D, all'interno dell'analisi idrodinamica fornita, dovrà essere individuato il valore di potenza idrodinamica nella condizione ex-post, pari al valore di potenza ottenibile a seguito dell'intervento proposto di installazione di “*appendici fluidodinamiche sul timone*”, oppure a seguito di un intervento di installazione di “*appendici fluidodinamiche sul timone*” e di sostituzione delle pale delle eliche propulsive.
- **Variazione percentuale della potenza idrodinamica**
Per ciascuna velocità e ciascun rapporto P/D, la variazione percentuale della potenza idrodinamica è definita come

$$\Delta(\%) = \frac{P_{baseline}}{P_{ex\ post}} - 1$$

Dove:

$P_{ex\ post}$: è la potenza idrodinamica ex post espressa in kW

$P_{baseline}$: è, per ciascuna velocità e rapporto $\frac{P}{D}$, la minore, fra la potenza ex ante e quella di riferimento, espressa in kW

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

L'algoritmo di calcolo dei risparmi si basa sulla misura (oraria) del consumo di combustibile utilizzato per la propulsione della nave nella sola fase di navigazione (escluse le manovre di attracco e di partenza e le fasi di ancoraggio in rada), sulla velocità di avanzamento misurata e sul rapporto P/D.

L'algoritmo di calcolo dei risparmi è quindi il seguente:

$$R = \sum_{v,P/D} Consumo_{ex\ post} * \Delta(\%) * PCI \cdot FC \text{ [tep]}$$

Dove:



- Consumo ex post [l o kg], è il consumo di combustibile utilizzato dalla nave in fase di navigazione desumibile da idonea strumentazione o documentazione;
- v [knots] è la velocità di avanzamento in miglia nautiche;
- P/D è il rapporto passo su diametro dell'elica;
- $\Delta(\%) = \frac{P_{baseline}}{P_{ex\ post}} - 1$ è lo scostamento percentuale tra la potenza idrodinamica di baseline e la potenza ex post;
- PCI è il Potere Calorifico Inferiore del combustibile utilizzato[kJ/kg]¹;
- FC è il fattore di conversione tep [tep/kJ]

$\Delta(\%) = \frac{P_{baseline}}{P_{ex\ post}} - 1$		P/D			
Velocità [nodi]	1				

Ore di navigazione [h]	Consumo ex post [l]	Velocità [nodi]	P/D	R [tep]

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Verifica risparmi

Ad ogni rendicontazione dovrà essere fornita la misura oraria della potenza meccanica all'asse dell'elica della nave al fine di permettere un confronto con il valore di potenza all'asse fornito attraverso le simulazioni effettuate per la stima dei risparmi.


In particolare, per ogni velocità di avanzamento della nave e per ogni rapporto P/D si dovrà verificare che la potenza misurata all'asse sia pari al massimo alla potenza teorica idrodinamica ex post, ottenuta in fase di simulazione, +/- il valore percentuale dell'incertezza di misura della strumentazione utilizzata. In ogni caso l'incertezza di misura della strumentazione può essere al massimo pari al range +/- 5%.

Nel caso in cui la potenza idrodinamica ex-post sia superiore al valore della potenza idrodinamica teorica più lo scostamento percentuale massimo del 5%, la misura non può essere validata e quindi i risparmi ad essa relativi non possono essere rendicontati.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017, in particolare:
 - a. descrizione dello stato di fatto delle navi oggetto di intervento e del campione rappresentativo;
 - b. descrizione dettagliata delle navi (Nome della nave e della compagnia armatrice, tipologia di nave e di servizio svolto, data e cantiere di costruzione, principali caratteristiche dimensionali,

Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili il valore di potere calorifico inferiore da applicare è quello individuabile all'Allegato IV della direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.



propulsione (n° di motori e potenza in kW, numero e tipo di eliche), altri sistemi di generazione presenti a bordo, combustibile utilizzato, dotazioni antinquinamento e di sicurezza, tratta/e del servizio (porti di partenza e di arrivo), porti di bunkeraggio);

- c. descrizione delle modalità di registrazione delle informazioni con particolare riferimento:
 - i. alla modalità di determinazione della velocità medio oraria dal software della macchina;
 - ii. alla metodologia con la quale il consumo di combustibile viene suddiviso fra le diverse velocità e i diversi rapporti P/D;
 - iii. alla modalità con cui vengono escluse dagli algoritmi dei risparmi le fasi di attracco e ancoraggio.
- d. Strumentazione di misura del combustibile per ciascuna velocità di avanzamento e ciascun rapporto P/D, dei dati di velocità, dei dati del rapporto P/D e delle ore di navigazione;
- e. Sistema di archiviazione dei dati riguardanti i consumi di combustibile, le velocità, le ore di navigazione e il rapporto P/D;

2. ALLEGATO – schede tecniche

- Schede tecniche dei componenti installati;
- Schede tecniche degli strumenti di misura;

3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi :

- dati su base oraria dei consumi di combustibile, e delle potenze idrodinamiche riferite alla condizione *ex ante*, baseline e *ex post*;
- misure consumi energetici nella configurazione *ex ante*
- algoritmo di calcolo dei risparmi.



7. PROGETTO STANDARDIZZATO: acquisto flotte di veicoli ibridi

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica all'acquisto di flotte di veicoli ibridi.

Il PS è applicabile alle autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A, B, C, D, E, F, J, M, S.

Per il presente PS, possono accedere i progetti che nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio abbiano generato una quota di risparmio aggiuntiva non inferiore a 1 TEP.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- percorsi tipo (es. linee urbane o extraurbane)
- tipologia di servizio reso (rappresentanza, uso promiscuo etc.)
- tipologia e dettaglio dei singoli veicoli che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità del funzionamento dei veicoli appartenenti al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli veicoli;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto;

Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):


- tipologie di auto (es. segmento, potenza)
- tipologia di utilizzo delle auto;
- chilometraggio annuo.

Descrizione del progetto

Per ciascun intervento che costituisce il progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei veicoli presenti nella situazione ex ante e in quella ex post. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali caratteristiche dei veicoli oggetto di intervento sono: marca, modello, lunghezza, peso, tipologia di alimentazione (es. metano, gasolio), classe di emissioni (EURO), peso a vuoto, consumo dichiarato, anno di immatricolazione, km percorsi etc.

Veicolo	Marc a	modello	Posti disponibil i	km percorsi	Data di immatricolazione	Matricola	Targa	Peso	Alimenta zione	Consum o
Veicolo 1										
Veicolo 2										
...										
Veicolo n										

Tabella 1 – Dati della flotta di veicoli acquistata



Programma di misura

Determinazione del consumo energetico di baseline

La determinazione del consumo di baseline sarà calcolata attraverso il nuovo test di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), fermo restando che nel periodo transitorio previsto dalla normativa verrà utilizzato il NEDC correlato (New European Driving Cycle).

Il consumo di baseline è identificato da veicoli dello stesso segmento di mercato che rispondono allo standard di omologazione delle emissioni inquinanti in vigore (es. EURO 6).

Il consumo di baseline dovrà essere calcolato in funzione dei veicoli immatricolati in Italia² nell'anno precedente alla presentazione del PS, effettuando una media ponderata sullo share di mercato. L'identificazione dei veicoli costituenti la baseline dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- stesso segmento di mercato;
- tutte le tipologie di alimentazione ad esclusione di quelle elettriche ed ibride e/o ibride plug-in;
- potenza del motore all'interno del range +/-20% rispetto alla potenza complessiva del veicolo ex post. In presenza di veicoli con diversa dimensione dei cerchi, dovrà essere considerato il consumo inferiore;

Nel caso di sostituzione di un veicolo, il consumo di baseline è dato dal consumo ex ante, definito secondo il NEDC correlato o WLTP.

$$Cs_{baseline} = \frac{\sum_1^n NEDC_{correlato_i} \cdot share\%_i}{\sum_1^n share\%_i}$$

Cs baseline = consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km]

share%_i = percentuale di share di mercato del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato

NEDC correlato_i = consumo del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato [tep/km]^{3,4}

² I dati riguardanti le nuove immatricolazioni in Italia dovranno pervenire da fonte ufficiale (es. ACI, Ministero).

³ Il NEDC correlato espresso in tep/km dovrà essere ottenuto mediante l'utilizzo la seguente formula:

$$NEDC_{correlato} [tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC_{correlato}[l/100km]/100 \cdot \rho \cdot PCI \cdot 1000 \cdot (1 + f_{prod-trasp})$$

dove:

ρ è la densità del carburante espressa in [kg/l] il cui valore è espresso nel "WELL-TO-TANK Appendix 1 - Version 4a - Conversion factors and fuel properties" presente all'interno del "WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI"

$f_{prod-trasp}$ è il rapporto tra energia primaria utilizzata per produrre e trasportare il carburante e l'energia contenuta nel carburante prodotto. I valori per ogni tipologia di carburante sono riportati nel "WELL-TO-TANK Appendix 2 - Version 4a - Summary of energy and GHG balance of individual pathways" presente all'interno del "WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI"

PCI è il potere calorifico inferiore del carburante espresso in [tep/t carburante] il cui valore deve essere assunto in conformità a quanto indicato dal punto 1.4 dell'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017


⁴ Nel caso in cui il dato di NEDC correlato non sia disponibile al momento della presentazione del PS, per uno o più veicoli che compongono il campione di riferimento, si dovrà calcolare il NEDC correlato ottenuto mediante la seguente formula:

$$NEDC_{correlato_{ij}} [tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC_{ij} [tep/km \cdot 10^{-6}] \cdot (1 + \Delta\%_j)$$

dove:

$NEDC_{correlato_{ij}}$ [tep/km·10⁻⁶] è il valore di NEDC correlato della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo di cui non è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

$NEDC_{ij}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto



<i>Modello</i>	<i>Alimentazione (es. Diesel, benzina, ...)</i>	<i>Motorizzazione (cilindrata, potenza)</i>	<i>Scostamento potenza rispetto al veicolo ex post [%]</i>	<i>Consumo NEDC correlato [l/100km]</i>	<i>Consumo NEDC correlato [tep/km·10⁻⁶]</i>	<i>Share di mercato [%]</i>
<i>1</i>						
<i>2</i>						
<i>...</i>						
<i>n</i>						

Tabella 2 - Esempio tabella di definizione del consumo di baseline

Determinazione del consumo energetico di ex post

Il consumo energetico ex post dei veicoli dovrà essere calcolato sulla base del NEDC correlato o WLTP e dei chilometri percorsi.

Per il campione rappresentativo dovrà essere installato un dispositivo che consenta di determinare i chilometri giornalieri percorsi.

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Aggiuntivo (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo. Le risultanze delle misurazioni sono, poi, estese all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

Il calcolo del risparmio dovrà avvenire sulla base delle misure dei chilometri percorsi dal campione rappresentativo.

$$REA_{CRi} = (Cs_{baseline} - Cs_{post_i}) \cdot km_{post_i} [tep/veicolo]$$

REA_{CRi} è il Risparmio Energetico Aggiuntivo relativo al campione rappresentativo *i*-esimo, espresso in tep;

$Cs_{baseline}$ = consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km];

Cs_{post_i} = consumo specifico ex post *i*-esimo basato sul NEDC correlato o sul WLTP al termine del periodo transitorio [tep/km];

km_{post_i} = chilometri percorsi ex post misurati da ciascun veicolo del campione rappresentativo *i*-esimo.

Nel caso in cui per il campione rappresentativo *i*-esimo si scelgano due o più veicoli della stessa tipologia il Cs_{post_i} e il km_{post_i} saranno calcolati rispettivamente come media pesata dei Cs_{post_i} di ogni veicolo sui chilometri percorsi da ciascuno di essi e come media dei km percorsi da ciascun veicolo;


$\Delta\%_j$ è il fattore correttivo percentuale del segmento di autovetture *j*-esimo, definito come:

$$\Delta\%_j = \sum_{x=1}^N \frac{NEDC_{correlato_{xj}} \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6} \right] - NEDC_{xj} \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6} \right]}{NEDC_{xj} \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6} \right]}$$

$NEDC_{correlato_{xj}}$ [tep/km·10⁻⁶] è il valore di NEDC correlato della vettura *x*-esima appartenente al segmento *j*-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

$NEDC_{xj}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura *x*-esima appartenente al segmento *j*-esimo e riferito al ciclo misto

N è il numero totale di vetture che compongono il segmento *j*-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS



Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto


Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Vita utile dell'intervento

La vita utile dell'intervento è pari a 5 anni.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017
2. ALLEGATO – Schede tecniche
 - Schede tecniche auto ex ante ed ex post
 - Schede tecniche degli strumenti di misura
3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
 - elenco dei veicoli
 - chilometraggio su base giornaliera dei veicoli appartenenti al campione rappresentativo
 - NEDC correlato nella configurazione ex ante, di riferimento ed ex post
 - algoritmo di calcolo dei risparmi



8. PROGETTO STANDARDIZZATO: acquisto flotte di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile

Ambito di applicazione

La presente scheda PS si applica all'acquisto di flotte di veicoli elettrici alimentati da energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il PS è applicabile alle autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A, B, C, D, E, F, J, M, S.

Per il presente PS, possono accedere i progetti che nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio abbiano generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 1 TEP.

Contenuti minimi del progetto

Il PS deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- percorsi tipo (es. linee urbane o extraurbane)
- tipologia di servizio reso (rappresentanza, uso promiscuo etc.)
- tipologia e dettaglio dei singoli veicoli che compongono il progetto;
- analisi di replicabilità del funzionamento dei veicoli appartenenti al perimetro del progetto;
- analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli veicoli;
- metodologia per il calcolo dei risparmi del campione rappresentativo e metodologia per l'estensione dei risparmi del campione rappresentativo al perimetro del progetto;
- descrizione del sistema di ricarica:
 - a) piano di ricarica previsto per le flotte di veicoli elettrici acquistati in relazione alla tipologia di percorsi da effettuare e ai chilometri da percorrere;
 - b) modo di ricarica (secondo IEC 61851-1);
 - c) planimetria con posizionamento dei punti di ricarica;
 - d) caratteristiche tecniche (potenza, tensione, corrente di ricarica);
 - e) schemi elettrici;
 - f) matricole stazione di ricarica e contatori;
 - g) ove presente, caratteristiche impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed eventuale sistema di accumulo (specifiche componenti ivi compresi marca e modello, matricole e modelli contatori);
- descrizione delle modalità di misura dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e dell'energia elettrica acquistata dalla rete.


Verifica campione rappresentativo

Di seguito si riportano i parametri per la definizione del campione rappresentativo (CR):

- tipologie di auto (es. segmento, potenza)
- tipologia di utilizzo delle auto;
- chilometraggio annuo.

Descrizione del progetto

Per ciascun intervento che costituisce il progetto, si chiede di presentare una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei veicoli presenti nella situazione ex ante e in quella ex post. A titolo esemplificativo e non



esaustivo, le principali caratteristiche dei veicoli oggetto di intervento sono: marca, modello, lunghezza, peso, tipologia di alimentazione (es. metano, gasolio), classe di emissioni (EURO), peso a vuoto, consumo dichiarato, anno di immatricolazione, km percorsi etc.

Veicolo	Marca	modello	Posti disponibili	km percorsi	Data di immatricolazione	Matricola	Targa	Peso	Alimentazione	Classe di emissioni	Consumo
Veicolo 1											
Veicolo 2											
...											
Veicolo n											

Tabella 1 – Dati della flotta di veicoli acquistata

Programma di misura

Determinazione del consumo energetico di baseline

La determinazione del consumo di baseline sarà calcolata attraverso il nuovo test di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), fermo restando che nel periodo transitorio previsto dalla normativa verrà utilizzato il NEDC correlato (New European Driving Cycle).

Il consumo di baseline è identificato da veicoli dello stesso segmento di mercato che rispondono allo standard di omologazione delle emissioni inquinanti in vigore (es. EURO 6).

Il consumo di baseline dovrà essere calcolato in funzione dei veicoli immatricolati in Italia⁵ nell'anno precedente alla presentazione del PS, effettuando una media ponderata sullo share di mercato. L'identificazione dei veicoli costituenti la baseline dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- stesso segmento di mercato;
- tutte le tipologie di alimentazione ad esclusione di quelle elettriche ed ibride e/o ibride plug-in;
- potenza del motore all'interno del range +/-20% rispetto alla potenza complessiva del veicolo ex post. In presenza di veicoli con diversa dimensione dei cerchi, dovrà essere considerato il consumo inferiore;

Nel caso di sostituzione di un veicolo, il consumo di baseline è dato dal consumo ex ante, definito secondo il NEDC correlato o WLTP.

$$Cs_{baseline} = \frac{\sum_1^n NEDC_{correlato_i} \cdot share\%_i}{\sum_1^n share\%_i}$$

Cs baseline = consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km]

share%_i = percentuale di share di mercato del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato

NEDC correlato_i = consumo del modello i-esimo appartenente allo stesso segmento di mercato [tep/km]⁶⁷


⁵ I dati riguardanti le nuove immatricolazioni in Italia dovranno pervenire da fonte ufficiale (es. ACI, Ministero).

⁶ Il NEDC correlato espresso in tep/km dovrà essere ottenuto mediante l'utilizzo la seguente formula:

$$NEDC_{correlato} [tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC_{correlato}[l/100km]/100 \cdot \rho \cdot PCI \cdot 1000 \cdot (1 + f_{prod-trasp})$$

dove:

ρ è la densità del carburante espressa in [kg/l] il cui valore è espresso nel "WELL-TO-TANK Appendix 1 - Version 4a - Conversion factors and fuel properties" presente all'interno del "WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI"



Modello	Alimentazione (es. Diesel, benzina, ...)	Motorizzazione (cilindrata, potenza)	Scostamento potenza rispetto al veicolo ex post [%]	Consumo NEDC correlato [l/100km]	Consumo NEDC correlato [tep/km·10 ⁻⁶]	Share di mercato [%]
1						
2						
...						
n						

Tabella 2 - Esempio tabella di definizione del consumo di baseline

Ai fini del calcolo dei risparmi energetici dovranno essere misurate rispettivamente:

- l'energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile
- L'energia elettrica prelevata dalla rete o prodotta in loco da fonte non rinnovabile
- I chilometri percorsi post intervento

Determinazione del consumo energetico di ex post

Il consumo energetico ex post dei veicoli dovrà essere calcolato sulla base del NEDC correlato o WLTP e dei chilometri percorsi.

Per il campione rappresentativo dovrà essere installato un dispositivo che consenta di determinare i chilometri giornalieri percorsi;

$f_{prod-trasp}$ è il rapporto tra energia primaria utilizzata per produrre e trasportare il carburante e l'energia contenuta nel carburante prodotto. I valori per ogni tipologia di carburante sono riportati nel "WELL-TO-TANK Appendix 2 - Version 4a - Summary of energy and GHG balance of individual pathways" presente all'interno del "WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT PCI"

PCI è il potere calorifico inferiore del carburante espresso in [tep/t carburante] il cui valore deve essere assunto in conformità a quanto indicato dal punto 1.4 dell'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017

⁷ Nel caso in cui il dato di NEDC correlato non sia disponibile al momento della presentazione del PS, per uno o più veicoli che compongono il campione di riferimento, si dovrà calcolare il NEDC correlato ottenuto mediante la seguente formula:

$$NEDC\ correlato_{ij} [tep/km \cdot 10^{-6}] = NEDC_{ij} [tep/km \cdot 10^{-6}] \cdot (1 + \Delta\%_j)$$

dove:

$NEDC\ correlato_{ij} [tep/km \cdot 10^{-6}]$ è il valore di NEDC correlato della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo di cui non è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

$NEDC_{ij}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura i-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto


$\Delta\%_j$ è il fattore correttivo percentuale del segmento di autovetture j-esimo, definito come:

$$\Delta\%_j = \sum_{x=1}^N \frac{NEDC\ correlato_{xj} \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6} \right] - NEDC_{xj} \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6} \right]}{NEDC_{xj} \left[\frac{tep}{km} \cdot 10^{-6} \right]}$$

$NEDC\ correlato_{xj} [tep/km \cdot 10^{-6}]$ è il valore di NEDC correlato della vettura x-esima appartenente al segmento j-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS;

$NEDC_{xj}$ è il valore ufficiale di NEDC della vettura x-esima appartenente al segmento j-esimo e riferito al ciclo misto

N è il numero totale di vetture che compongono il segmento j-esimo di cui è stato pubblicato il valore di NEDC correlato alla data di presentazione del PS



Algoritmo per il calcolo dei risparmi

Di seguito viene riportato l'algoritmo di calcolo con il quale viene ricavato il Risparmio Energetico Addizionale (REA) di ognuno degli interventi che compone il campione rappresentativo. Le risultanze delle misurazioni sono, poi, estese all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito dell'intero perimetro del progetto.

Il calcolo del risparmio dovrà avvenire sulla base delle misure dei chilometri percorsi dal campione rappresentativo.

$$REA_{CRI} = \left[Cs_{baseline} - Cs_{post_i} \cdot \left(1 - \frac{E_{FR}}{E_{tot}} \right) \right] \cdot km_{post_i} [tep/veicolo]$$

REA_{CRI} = Risparmio Energetico Addizionale relativo al campione rappresentativo *i*-esimo, espresso in tep;

Cs_{baseline} = consumo specifico di baseline calcolato secondo quanto descritto nei punti precedenti [tep/km];

Cs_{post_i} = consumo specifico ex post *i*-esimo basato sul NEDC correlato o sul WLTP al termine del periodo transitorio [tep/km];

km_{post_i} = chilometri percorsi ex post misurati da ciascun veicolo del campione rappresentativo *i*-esimo

E_{FR} = l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile.

E_{tot} = l'energia elettrica complessiva per la ricarica dei veicoli, data dalla somma dell'energia elettrica prelevata dalla rete e l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile

Ai fini dell'ammissione al meccanismo, il rapporto tra E_{FR} e E_{tot} dovrà essere almeno pari a 0,5.

Nel caso in cui per il campione rappresentativo *i*-esimo si scelgano due o più veicoli della stessa tipologia il Cs_{post_i} e il km_{post_i} saranno calcolati rispettivamente come media pesata dei Cs_{post_i} di ogni veicolo sui chilometri percorsi da ciascuno di essi e come media dei km percorsi da ciascun veicolo.

Algoritmo per estendere i risparmi realizzati all'intero perimetro del progetto

Il proponente sulla base del campione rappresentativo dovrà specificare come intende estendere le misure effettuate all'intero perimetro del progetto di efficienza energetica.

Vita utile dell'intervento

La vita utile dell'intervento è pari a 5 anni.

Documentazione da trasmettere

1. Relazione tecnica del progetto contenente le informazioni minime indicate al Capitolo 4 dell'Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017
2. ALLEGATO – Schede tecniche
 - Schede tecniche auto ex ante ed ex post
 - Schede tecniche degli strumenti di misura
 - Schema unifilare del sistema di ricarica dei veicoli da fonte rinnovabile con indicazione dei misuratori installati e delle logiche di funzionamento
3. ALLEGATO - file Excel per il calcolo dei risparmi
 - elenco dei veicoli
 - chilometraggio su base giornaliera dei veicoli appartenenti al campione rappresentativo
 - NEDC correlato nella configurazione ex ante, di riferimento ed ex post
 - algoritmo di calcolo dei risparmi

